

*REGOLAMENTO*  
*PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI*  
*NEL DEMANIO COMUNALE*

**ART. 1 - FINALITÀ**

1. La presente disciplina regola la raccolta dei funghi per i cittadini non residenti nel Comune di Montella, al fine di:

- a) conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei ed evitare gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico;
- b) conservare l'equilibrio delle biocenosi indispensabili alla sopravvivenza degli ecosistemi dell'ambiente naturale.

Per i cittadini residenti nel Comune di Montella si applicano le norme previste nel Regolamento per gli usi civici come altresì per i cittadini montellesi non residenti ma iscritti all'AIRE.

**ART. 2 – MODALITÀ DI RACCOLTA**

1. Nei territori del Comune di Montella, la raccolta dei funghi spontanei commestibili è ammessa nei giorni pari della settimana e in quantità non superiore a 1,5 chilogrammi al giorno per persona provvista di tessera di autorizzazione di cui al successivo art. 5.

2. In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione dei funghi, la Giunta Comunale, può disporre che la norma di cui ai precedenti comma non si applichi in determinati ambiti del territorio comunale.

3. I limiti massimi della raccolta giornaliera dei funghi previsti ai commi precedenti non si applicano qualora il singolo esemplare - non si aggiunga ad altri - eccede da solo ai predetti limiti.

4. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati rigidi.

5. E' vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno.

6. E' vietato altresì, effettuare la raccolta dei funghi dalle ore 18,00 alle 7,00.

**ART. 3 - AUTORIZZAZIONI SPECIALI**

1. Il Sindaco, su domanda, può autorizzare la raccolta di funghi non commestibili solo per scopi didattici o scientifici.

**ART. 4 - ZONE INTERDETTE ALLA RACCOLTA DI FUNGHI SPONTANEI**

1. Al fine di prevenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco, la raccolta dei funghi spontanei in singole

zone può essere vietata con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Il divieto è reso esecutivo mediante la collocazione lungo il perimetro del territorio interessato da cartelli indicatori.

2. E' vietato rimuovere o danneggiare i cartelli e le tabelle di divieto.

#### **ART. 5 - AUTORIZZAZIONI**

1. Coloro i quali intendano usufruire del diritto di cui all'art. 1 devono fare istanza al comune in bollo con firma autenticata in calce, ove si dichiarino altresì la residenza e la situazione di famiglia.

2. Il Sindaco, rilascia una tessera di autorizzazione, con validità: **annuale - mensile - settimanale - giornaliera**, previo pagamento di una somma stabilita ogni anno dalla Giunta Comunale per ogni singolo periodo. La tessera può essere rilasciata a persone minorenni solo se la domanda è convalidata da uno dei genitori, anch'esso munito di tessera. La tessera deve essere conforme allo schema riportato nell'allegato "A".

#### **ART. 6 - VIGILANZA**

1. Sono incaricati dell'osservanza del presente disciplinare gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale i custodi forestali dei Comuni, nonché da guardie volontarie o agenti giurati designati dal Comune seguendo le procedure di legge che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura, degli animali, del paesaggio e dell'ambiente naturale, in base alle vigenti disposizioni di materia o in attuazione dell'art. 45 del vigente Regolamento per gli usi civici.

#### **ART. 7 - SANZIONI**

1. Per la violazione delle disposizioni del presente disciplinare, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, laddove il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la sanzione amministrativa pecuniaria di € 10,33 per ogni chilogrammo o frazione, di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di € 25,82 per ogni chilogrammo o frazione, di funghi raccolti nei giorni di divieto;
- c) la sanzione amministrativa pecuniaria di € 25,82 per ogni chilogrammo o frazione, di funghi raccolti nelle zone di divieto di cui al precedente articolo 4;
- d) la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,82 a € 51,66 per il trasporto di funghi con contenitori non consentiti;
- e) la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 a € 129,11 per chiunque violi le altre disposizioni del presente disciplinare.

2. Chiunque nell'ambito delle zone di vegetazione naturale dei funghi e delle relative strade di accesso è trovato in possesso di funghi raccolti nei giorni e nelle ore di divieto o comunque in quantità superiore a quella consentita, è soggetto, oltre alla sanzione di cui al primo comma del presente articolo anche alla confisca dell'intera quantità di funghi alla quale procede direttamente il personale che accerta l'infrazione.

3. La violazione della norma di cui al comma precedente è presunta quando,

nell'ambito delle zone di vegetazione naturale dei funghi e delle relative strade di accesso, sia opposto rifiuto a formale intimazione di apertura, per i necessari controlli di contenitori portatili o degli altri mezzi di trasporto. In tal caso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 a € 129,11.

4. In caso di rifiuto a consegnare i funghi raccolti, a seguito di formale intimazione, previo sequestro, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nelle lettere a)~ b) e c) di cui al primo comma, è raddoppiata. Sono fatti salve ulteriori sanzioni dovute per legge.

5. I funghi confiscati ai sensi del precedente secondo comma vengono consegnati previa ricevuta, ad istituti di beneficenza e assistenza. In caso di dubbia commestibilità i funghi confiscati devono essere distrutti. Della destinazione o della distruzione sarà fatta menzione nel verbale di accertamento dell'infrazione.

6. Chiunque con un'azione od omissione viola diverse disposizioni commette più violazioni della stessa disposizione previste dal presente disciplinare, soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione.

7. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma sono ridotte, qualora il pagamento venga effettuato entro un termine previsto dall'art. 16, 1° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nel presente articolo, si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, spetta al Sindaco,

10. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio del Comune e reinvestite nell'ambito dell'attività di produzione e di salvaguardia dell'ambiente naturale e di quanto disposto dall'art. 8 Legge Regionale n. 11/81 per i terreni soggetti ad uso civico.

#### **ART. 8**

1. La Giunta Comunale, entro 12 mesi dall'approvazione del presente regolamento pubblicherà un elenco delle specie dei funghi epigei commestibili delle quali è autorizzata la raccolta.

#### **ART. 9**

1. Il Presente regolamento è soggetto alla ripubblicazione per 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione sia di venuta definitivamente esecutiva, ai sensi dell'art. 90 dello Statuto.

#### **ART. 10**

1. Successivamente di tale esecutività deve essere data pubblicità alla cittadinanza tramite manifesti od altro, per consentire l'effettiva conoscibilità, in esecuzione dell'art. 91 del vigente Statuto.

**ALLEGATO "A"**

<b>COMUNE DI MONTELLA - AV</b>	
ANNO _____ TESSERA N. _____	
FOTO	TESSERA DI AUTORIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DI FUNGHI SPONTANEI NEL DEMANIO COMUNALE
Cognome _____ Nome _____	
data e luogo di nascita _____	
<u>TESSERA STRETTAMENTE PERSONALE VALIDA</u>	
Dal _____ al _____ e non cedibile	

ESTRATTO	DEL	REGOLAMENTO
APPROVATO	CON	DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 31 DEL 31.03.1995		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Art. 1</li> <li>• Art. 2</li> <li>• Art. 7</li></ul>		